



COMUNE DI GERACI SICULO

Città Metropolitana di Palermo



REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE AL PASCOLO NEI TERRENI COMUNALI, COMPRESI QUELLI GRAVATI DA USI CIVICI O NELLA DISPONIBILITA' DELL'ENTE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 28/07/2004
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 22/04/2009
Norma transitoria - delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 10/05/2012
Norma transitoria - delibera di Consiglio Comunale n. 03 del 30/01/2013
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 09/10/2018
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2018
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 23/12/2019

=====

ART. 1

E' consentito previa autorizzazione da parte del Comune, il pascolo degli animali armentizi, tranne i suini, appartenenti ai cittadini di Geraci Siculo, residenti nel Comune e che abbiano la sede legale dell'azienda o, nel caso di privati senza partita iva, che esercitano l'attività di pastorizia, in base al proprio registro di stalla, nel Comune medesimo sotto l'osservanza delle norme riportate nel presente Regolamento, nelle terre descritte al successivo art.2

ART. 2

A norma del presente regolamento sono aperte al pascolo le terre comunali, comprese quelle gravate da uso civico o nella disponibilità dell'Ente ed analiticamente descritte qui di seguito :

- Terre comunemente definite "Montagna" comprendenti:
(superficie complessiva Ha 1.173.78.58 circa)
- Fg. 14 partt. 17, 18, 19, 20
- Fg. 15 partt. 7, 9, 10, 163, 165
- Fg. 16 partt. 126, 144, 153, 349, 350, 353, 354, 355, 408, 422, 423, 424, 427, 428, 429, 431, 433, 434, 497, 518, 536, 537, 546, 555, 561, 652, 563, 574, 576, 592, 632, 633, 634, 731, 764, 770, 776, 784, 792, 794, 796, 797, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 914, 915, 916, 917
- Fg. 23 partt. 1, 4, 5, 6, 7, 20, 22
- Fg. 24 partt. 101, 191, 212, 225, 245, 253, 259, 263, 275, 276, 277, 278, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 305, 306, 307, 331, 332, 333, 334, 335, 351, 389
- Fg. 30 partt. 43, 70, 72, 147, 149, 163, 282, 301, 406, 407, 410, 497, 527, 553, 554, 555
- Fg. 32 partt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 87, 90, 91, 92,
- Fg. 33 partt. 1, 2, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 42, 43, 47, 60, 63, 64, 94, 117, 121, 123, 134, 136, 138, 139
- Fg. 34 partt. 1, 128, 178, 193, 194, 195, 196, 197, 200, 251, 254, 268, 273
- Fg. 41 partt. 17, 18, 44, 45
- Fg. 42 partt. 1, 2, 65, 66, 67, 183, 297, 300, 302
- Fg. 50 partt. 11, 12, 13, 14, 16, 30, 31, 34, 35, 36, 342, 343, 344

- Terre comunemente dette “SUGHERI” comprendenti:
(superficie complessiva Ha 197.22.40 circa)
 - Fg.3 partt. 10, 13, 14, 20, 21, 22, 24, 29, 30, 38, 39, 42, 43, 44, 48, 49, 60, 62, 63, 64, 65, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92
 - Fg.4 partt. 153, 164, 382, 383, 384, 385
 - Fg.7 partt. 15, 34, 117, 118, 119, 120, 121
 - Fg.9 partt. 83, 84, 110, 111, 112, 116, 117
 - Fg.10 part.1, 4, 58, 59, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 147
 - fg.11 part. 108

Le superiori superfici possono non essere completamente autorizzate qualora le stesse si rendessero necessarie per la presentazione di progetti di miglioramento e valorizzazione fondiaria proposti dal Comune e per l’assegnazione a gruppi di giovani impegnati in processi di innovazione sociale e sostenibilità ambientale, connessi a fenomeni di “ritorno alla terra”.

Le particelle non ricomprese nel suddetto elenco potranno essere autorizzate al pascolo dagli uffici previo accertamento sulla natura delle stesse e compatibilità con il presente regolamento.

ART. 3

L’accesso al pascolo nelle suddette zone è articolato come segue :

1. ZONA MONTAGNA dal 24 maggio al 6 marzo (resta quindi vietato dal 7/3 al 23/5)
2. ZONA SUGHERI dal 20 novembre al 20 giugno (resta quindi vietato dal 21/6 al 19/11)

Qualora speciali condizioni atmosferiche lo consiglino, ovvero per esigenze legate alla promozione e alla valorizzazione della festa della transumanza, il Comune potrà in via straordinaria, con apposito provvedimento derogare dalle suddette date. In tal caso dovrà darne idonea comunicazione agli interessati a mezzo avviso pubblico.

ART. 4

Restano escluse dai limiti temporali sopra indicati, le seguenti terre, in quanto considerate di passaggio e pertanto al servizio delle esigenze proprie e degli animali:

- terre del bevaio sottostante la via Civetta fino a Roccafumata (Timpi Madonna, Pianistrello Muricello, ecc.)
- Tutta la zona adiacente Roccafumata (Scalidda, Ranudì, Mazara, Iumetto, Rampulla)
- Terre sottostanti la traversa interna Parco delle Madonie (compresa tra valle S. Bartolo ed il Convento dei Cappuccini, dette Chianiuolo e le terre adiacenti i fabbricati di via Montagna)
- Zaferana e terre adiacenti il Parco delle Rimembranze.

In concomitanza di gravi condizioni atmosferiche sarà consentito, previa autorizzazione il trasferimento anticipato degli animali provenienti dalla Montagna nelle terre denominate Frassino, Pintorno e Mulinello.

Nelle terre comunali sottostanti ad alberi di ulivo di proprietà privata è vietato l’uso del pascolo dal 1° settembre al 6 gennaio di ogni anno.

ART. 5

Ogni proprietario di cui all'art. 1 che intende avvalersi del pascolo sulle terre oggetto del presente Regolamento deve farne preventiva istanza all'Ufficio competente ed ottenere la prescritta autorizzazione.

Detta istanza redatta secondo lo schema all'uopo predisposto, dovrà contenere l'indicazione del numero e specie di animali- posseduti all'atto della presentazione della predetta istanza.

Il Responsabile del Settore procederà ad effettuare controlli a campione delle dichiarazioni certificate di atto di notorietà per una percentuale non inferiore al 10% delle stesse, individuate tramite sorteggio.

Per le richieste relative alle autorizzazioni al pascolo per l'anno successivo, l'istanza dovrà essere prodotta nella prima quindicina del mese di settembre di ogni anno.

Per ogni modifica al presente Regolamento successiva al 15 Settembre o per esigenze motivate da parte del Responsabile di Settore, per il tempo ritenuto necessario da quest'ultimo, potranno essere riaperti i termini per il deposito delle istanze relative alle richieste di autorizzazione al pascolo per l'anno successivo, entro il 31 dicembre.

Coloro che vorranno immettere tardivamente al pascolo i loro animali potranno essere autorizzati qualora si disponga ancora di superfici non autorizzate al pascolo, sulla base dei criteri di cui al successivo art. 7.

Unitamente all'istanza, o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione, il richiedente deve produrre copia del registro di stalla- o dichiarazione certificata di atto di notorietà che attesti l'effettivo numero di capi per ogni specie all'atto della presentazione della predetta istanza.

Nell'ipotesi di discordanza numerica tra i capi di bestiame posseduti e quelli per i quali si richiede l'autorizzazione FIDA, il proprietario dovrà provvedere ad esporre le opportune motivazioni, indicando nel contempo i mezzi per l'allevamento del rimanente bestiame.

Non può in ogni caso essere autorizzato chi non è in regola con i pagamenti relativi agli anni precedenti.

ART. 6

Il Comune, a mezzo l'Ufficio competente, provvederà al rilascio delle autorizzazioni di cui al successivo art. 7.

Rilasciate le autorizzazioni, il medesimo ufficio provvederà alla stesura del ruolo per la successiva riscossione della tassa FIDA a cura dell'ufficio Tributi, Imposte e Tasse.

ART. 7

Il carico di bestiame da autorizzare al pascolo nelle relative superficie indicate sarà quello scaturente dall'applicazione dei seguenti UBA /Ha, tenuto conto delle tare che gravano sul terreno:

- bovini adulti n. 1/ha
- ovi –caprini n. 10/ha
- equini n. 0,75/ha

Il Comune, per ogni soggetto richiedente ai sensi dell'art. 5, autorizza al pascolo una superficie massima fino a 50 ettari utili al netto delle tare rilevabili dal portale SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e tramite il sistema di controllo del territorio denominato GIS (Geographic Information System).

Il Comune potrà, pertanto, autorizzare al pascolo una superficie lorda maggiore rispetto all'applicazione dei superiori indici UBA/Ha e del superiore limite di 50 ettari al fine di consentire una maggiore corrispondenza tra il carico di bestiame da autorizzare, scaturente dall'applicazione dei sopra indicati UBA/Ha, e la superficie utile al pascolo al netto delle tare come sopra rilevate.

Il Comune, scaduto il termine di presentazione delle richieste per l'autorizzazione al pascolo nei terreni gravati da usi civici, provvederà a verificare la quantità totale di superficie richiesta scaturente dal carico di bestiame dichiarato ed ove la stessa dovesse risultare inferiore alla superficie di terreno disponibile ed utile al pascolo, al netto delle tare come sopra rilevate, provvederà ad autorizzare l'intera superficie richiesta prescindendo dai limiti di cui sopra.

Per le istanze che presentino un carico di bestiame da autorizzare maggiore rispetto al limite dei 50 ettari di terreno l'eventuale terreno ancora disponibile verrà autorizzato al pascolo proporzionalmente al carico di bestiame scaturente da ogni singola richiesta ed eccedente il limite di cui sopra, quindi in maniera proporzionale alla superficie inizialmente richiesta sulla base degli stessi criteri.

L'eventuale inserimento della superficie di terreno autorizzata al pascolo nel fascicolo aziendale del richiedente, qualora sia resa possibile dalle leggi in vigore, potrà essere effettuato fino al raggiungimento di un quantitativo massimo di superficie utile al pascolo, al netto delle tare rilevate attraverso lo stesso fascicolo aziendale tramite GIS, che non superi il quantitativo derivante dall'applicazione dei superiori indici UBA/Ha per il carico di bestiame autorizzato.

Gli ovicaprini potranno portare al seguito agnelli e capretti per un numero pari al 30% degli adulti autorizzati. Eventuali eccedenze pagheranno la tassa nell'importo previsto per gli animali adulti.

ART. 8

Gli importi della tassa FIDA da pagare ogni anno entro il mese di _____ dell'anno successivo a quello di riferimento sono stabiliti come segue:

- €. per ogni capo bovino di età superiore a 12 mesi autorizzato al pascolo,
- €. per ogni capo equino autorizzato al pascolo,
- €. per ogni dieci capi ovicaprini autorizzati al pascolo.

Detti importi verranno stabiliti e potranno essere variati con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 9

Perché il bestiame possa essere immesso nel pascolo dovrà essere prodotto, a cura dell'interessato ed unitamente all'istanza, certificato sanitario dal quale risulti che il bestiame è immune da malattie infettive e sia stato sottoposto ad eventuali vaccinazioni obbligatorie per legge.

Dello spostamento tra una zona e l'altra dovrà essere data comunicazione al Sindaco ed alla ASL competente.

ART. 10

E' proibito abbandonare il bestiame o farlo custodire da soggetti che non abbiano compiuto gli anni 16.

ART. 11

Nei terreni oggetto di pascolo è vietato eseguire miglioramenti dei pascoli naturali e la realizzazione di prati pascoli. Si fa preciso divieto, inoltre, ai conducenti di animali di arrecare danni alle piante esistenti anche a mezzo gli animali medesimi.

E' vietata l'accensione di fuochi ed in caso di incendio è fatto obbligo di intervento per lo spegnimento.

E' vietata, altresì, ogni forma di recinzione dei terreni oggetto di pascolo.

E' fatto divieto agli utilizzatori di apportare miglioramenti permanenti ai terreni assegnati che possano determinare condizioni per la legittimazione di cui alla Legge n.1766/1927.

Gli utilizzatori dei terreni sono obbligati a rispettare il piano di gestione e il regolamento di polizia del Parco delle Madonie e il regolamento di polizia forestale.

Qualora venga accertato che nei terreni autorizzati al pascolo siano state eseguite migliorie permanenti quali aratura, semina del terreno, recinzione del fondo con tipologie strutturali di tipo permanente (paletti in legno e/o ferro con rete metallica o similare, ect), il Comune, fatta salva l'attivazione dell'azione sanzionatoria prevista dalla legge, intraprenderà verso i soggetti responsabili le seguenti azioni:

- Diffida a ripristinare lo stato dei luoghi;
- Revoca dell'autorizzazione concessa;
- Diniego per i successivi tre anni al rilascio di autorizzazioni al pascolo nei terreni comunali gravati da uso civico.

Gli utilizzatori dei terreni possono collocare soltanto paletti precari con filo elettrico allo scopo di contenere gli animali nelle particelle autorizzate, ferma restando la rimozione al termine dell'utilizzo.

ART. 12

Durante il periodo di utilizzo dei pascoli il richiedente è obbligato alla piena osservanza delle norme previste dal presente regolamento e dai regolamenti e leggi forestali o veterinarie .

Ove da un controllo il carico di bestiame pascolante dovesse risultare superiore a quello autorizzato verrà immediatamente revocata l'autorizzazione, il richiedente sarà escluso da future utilizzazioni per un periodo di anni cinque ed allo stesso sarà imposta oltre l'ordinaria tassa per i capi eccedenti una multa pari al triplo della somma dovuta.

ART. 13

Il Comune potrà in qualunque momento , esperire sopralluoghi e visite ispettive al fine di rilevare eventuali danni o abusi arrecati, nonché la rispondenza tra il carico autorizzato e quello effettivamente immesso, a mezzo dei propri vigili.

ART. 14

Sono esenti dal pagamento della tassa FIDA gli animali da macello previa dichiarazione scritta da parte dei macellai interessati .

ART. 15

Le norme del presente regolamento sostituiscono ed abrogano tutte le precedenti norme regolamentari fin qui emanate .

Inoltre, per quanto qui non previsto valgono tutte le norme generali e particolari, vigenti in materia .

Art. 16

Le modifiche al presente regolamento si applicano a decorrere dalle autorizzazioni rilasciate per l'anno solare 2020.